

Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della REDAZIONE)

Cons. Stato, Sez. IV 6 febbraio 2026, n. 993 - Lamberti, pres. f.f.; Marotta, est. - Nuova Cosmave s.p.a. (avv.ti Buffoni, Lo Pinto, Cintioli, Cardone) c. Comune di Massarosa (avv.ti Bertolucci, Gesess) ed a.

Sanità pubblica - Discarica di rifiuti provenienti dalla lavorazione del marmo - Rifiuti - Natura di sottoprodotto - Certezza del riutilizzo in concreto.

La qualifica di una sostanza come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis, d.lgs. n. 152/2006, richiede la contestuale sussistenza di tutte le condizioni di legge, la cui verifica deve essere condotta in termini di concretezza e non di mera astrazione. Con particolare riguardo al requisito della certezza del riutilizzo [lett. b)], esso non può ritenersi soddisfatto qualora il materiale sia destinato a un intervento di rinaturalizzazione di un sito la cui destinazione urbanistica (nella specie, zona agricola con prospettiva di verde pubblico) imponga il rispetto di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) più restrittive (Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Parte IV) rispetto a quelle possedute dal materiale. L'astratta possibilità che il residuo possa trovare impieghi alternativi non ne muta la natura di rifiuto, poiché la "certezza" deve riferirsi alla destinazione effettiva che ne giustifica lo stoccaggio; pertanto, se il materiale risulta tecnicamente inidoneo o legalmente precluso per lo specifico utilizzo previsto, viene meno il presupposto del riutilizzo certo, confermando la legittimità degli ordini di rimozione e sospensione dei lavori (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 3 febbraio 2026, n. 895 - Montedoro, pres.; Satullo, est. - Alessandra Baldi, Lega Nazionale per la Difesa del Cane (oggi Lndc Animal Protection), Animal Liberation Antivivisezione Diritti degli Animali Onlus (avv.ti Pezone, Letrari) c. Regione Emilia-Romagna (avv.ti Senofonte e Ricci) ed a.

Caccia - Domanda di sottrazione di fondi agricoli all'attività venatoria fondata sul diritto all'obiezione di coscienza.

L'art. 15, comma 4, legge n. 157/1992 e l'art. 15, l.r. Emilia-Romagna n. 8/1994 riconoscono al proprietario il diritto di sottrarre i propri fondi dall'attività venatoria sulla base di una semplice richiesta, che può essere fondata anche su ragioni di obiezione di coscienza o convinzioni etico-morali. Tale facoltà, coerente con la giurisprudenza CEDU, trova quale unico limite generale il non ostacolare l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria. È, pertanto, illegittima la norma regolamentare regionale che riduca le ipotesi di sottrazione a un elenco tassativo di casi (quali la tutela di colture specializzate o attività di rilievo economico), poiché introduce indebite restrizioni non previste dalla normativa primaria. Il diniego dell'amministrazione, motivato dal contrasto con il piano faunistico-venatorio, deve essere sorretto da un'istruttoria puntuale e da una motivazione specifica e concreta: non sono sufficienti affermazioni astratte o generiche, occorrendo l'indicazione di elementi di fatto precisi (quali la reale vocazione del fondo alla presenza di ungulati o le sue caratteristiche fisiche) idonei a dimostrare l'effettivo pregiudizio agli obiettivi gestionali del piano (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 30 gennaio 2026, n. 813 - Carbone, pres.; Conforti, est. - Comune di Porcari (avv.ti Guzzo, Apolloni) c. Woo Società Agricola s.r.l. (avv. Pardini).

Ambiente - Intervento di installazione di impianto fotovoltaico a terra da collocarsi sui terreni agricoli - Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) - Sufficienza.

In tema di individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili nel regime transitorio, il rapporto tra le fattispecie di cui alla lettera c ter) e alla lettera c quater) dell'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021 deve

essere inteso in termini di autonomia e alternatività. L'incipit «fatto salvo» contenuto nella lettera c quater) configura una relazione di sussidiarietà, per cui tale norma è applicabile solo laddove non ricorrano i presupposti delle categorie precedentemente elencate. Ne consegue che la qualificazione di un'area come idonea ai sensi della lettera c ter) esclude l'applicazione dei più restrittivi limiti previsti dalla lettera c quater), quali le fasce di rispetto dai beni tutelati. Tale interpretazione è coerente con la ratio di massima diffusione delle energie rinnovabili, volta ad ampliare e non a limitare le superfici disponibili, specialmente in aree già parzialmente antropizzate (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 23 gennaio 2026, n. 568 - Gambato Spisani, pres. f.f.; Fratamico, est. - IPR S.p.a. (avv.ti Baleani e Calzolaio) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Sito di bonifica di interesse nazionale (in seguito declassificato a sito di interesse regionale) - Presenza nel terreno e nelle acque sotterranee di idrocarburi clorurati - Ordine di messa in sicurezza di emergenza (MISE) e successiva bonifica dei terreni e della falda nell'ambito delle operazioni generali di bonifica del sito - Applicazione del canone civilistico del "più probabile che non".

In tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 codice ambiente, all'Amministrazione competente non è richiesto di fornire prove di incontrovertibile evidenza scientifica circa il nesso fra una ipotizzata causa di inquinamento e i suoi effetti, essendo a tal fine sufficiente che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile della sua negazione. La prova della responsabilità può essere data in via diretta o indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c. Proprio per la specificità della tutela ambientale e per la complessità delle situazioni in concreto verificabili, il soggetto individuato come responsabile non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi, ma deve provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell'inquinamento (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 10 marzo 2025, n. 1969, in www.osservatorioagromafie.it; 21 febbraio 2023 n. 1776, *ivi*; 6 giugno 2022, n. 4588, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; 7 gennaio 2021 n. 172, *ivi*; Ad. plen. 22 ottobre 2019, n. 10, in *Foro it.*, 2019, 12, II, 637; Corte giust. UE 4 marzo 2015, n. 534, *ivi*, 2015, 6, IV, 293.

*

Cons. Stato, Sez. VI 19 gennaio 2026 n. 404 - Lamberti, pres. f.f.; Zeuli, est. - Comune di Coriano (avv. Perrone) c. Petroltecnica S.p.A., Rovereta S.r.l. (avv.ti Biagini, Priolo).

Ambiente - Impianto per il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali - Natura dell'AIA - Limiti al potere inibitorio comunale - Attività industriale legittimamente autorizzata dalla Regione.

L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) costituisce un titolo unico e onnicomprensivo che assorbe le valutazioni di conformità urbanistica; pertanto, il Comune non può inibire autonomamente un'attività industriale legittimamente autorizzata dalla Regione, dovendo semmai sollecitare la convocazione della Conferenza di servizi. È illegittimo l'ordine di demolizione che includa manufatti oggetto di una domanda di condono edilizio ancora pendente, operando in tal caso la sospensione legale dei procedimenti sanzionatori. Integra il vizio di eccesso di potere per sviamento l'adozione di ordinanze di demolizione o inibitorie che, pur formalmente giustificate da difformità edilizie, mirino surrettiziamente a impedire lo svolgimento di un'attività di gestione rifiuti già autorizzata, violando il principio di tipicità degli atti e il riparto di competenze previsto dal d.lgs. n. 152/2006. La compatibilità urbanistica di un impianto in zona produttiva deve essere valutata con favore qualora le norme tecniche non escludano espressamente le attività manifatturiere e di trattamento materiali (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 30 dicembre 2025, n. 10458 - Neri, pres.; Monteferrante, est. - Regione Toscana e Provincia di Arezzo (avv. Ciari) c. Consorzio Aquarno S.p.A. e Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A. (avv.ti Calugi, Beconcini) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - inquinamento ambientale - Responsabilità del gestore dell'impianto e dei soggetti conferenti.

Non può porsi a carico dei soggetti conferenti il rischio di condotte illecite poste in essere dal gestore dell'impianto in relazione al recupero del rifiuto - dagli stessi conferito - per la produzione di prodotti non compatibili, in mancanza del test di cessione, in quanto suscettibili di determinare il rilascio di sostanze inquinanti delle matrici ambientali. L'assenza di un potere di controllo sul ciclo di produzione del gestore dell'impianto relativo alla fase di recupero dei rifiuti conferiti non può essere fonte di responsabilità in caso di inquinamento ambientale per avere accettato il rischio di condotte illecite da parte del gestore che il ricorso ad un test di cessione generalizzato avrebbe impedito in radice, poiché l'inquinamento, quale evento di danno, rappresenta la conseguenza della condotta commissiva illecita del gestore e non della violazione di una generica posizione di garanzia del soggetto conferente che ha legittimamente confidato nel corretto recupero del rifiuto nel processo produttivo, conformemente al titolo autorizzatorio, per la realizzazione di "conglomerati cementizi" per i quali non era richiesto il test di cessione. Della commissione dell'illecito risponde solo il gestore dell'impianto che lo ha commesso non anche il soggetto conferente che legittimamente fa affidamento sulla correttezza professionale e sulla perizia del gestore dell'impianto, regolarmente autorizzato a ricevere una determinata tipologia di rifiuti per operazioni di recupero non richiedenti il test di cessione e che non può essere onerato di prevedere e prevenire persino condotte illecite altrui che esulano peraltro dalla propria sfera di controllo (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 29 dicembre 2025, n. 10354 - Carbone, pres.; Monteferrante, est. - M.G.J.P. ed a. (avv.ti Chiti, Sacripanti) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Avvio del procedimento di V.I.A. relativo ad un impianto eolico.

Il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi (e possano avere quindi un'autonoma efficacia lesiva, che consente l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi. A favore di tale qualificazione depone l'intera impalcatura normativa del d.lgs. n. 152/2006, il quale qualifica espressamente VIA e AIA come autonomi provvedimenti amministrativi, in quanto tali, produttivi di effetti precettivi loro propri (19).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 17 luglio 2017, n. 3561, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Sez. V 6 luglio 2016, n. 3000, in *Riv. giur. edil.*, 2016, 4, I, 593; 26 gennaio 2015, n. 313, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Sez. VI, 11 giugno 2024, n. 5241, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. IV 29 dicembre 2025, n. 10353 - Carbone, pres.; Monteferrante, est. - Monticello Golf S.r.l. (avv.ti Miceli e Panza) c. Provincia di Como (avv. Condello) ed a.

Ambiente - Modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) riferita ad uno stabilimento classificato quale industria insalubre.

Nessuna disposizione di legge condiziona l'autorizzazione delle modifiche AIA alla preventiva adozione dell'Elaborato rischi incidenti rilevanti (E.R.I.E.) e ciò tanto più in un'ipotesi in cui si tratta di autorizzare non un nuovo impianto ma una modifica ad un impianto preesistente da lunga data, in relazione al quale nessuna incidenza può avere il predetto documento che, integrando il PGT, incide sulle scelte localizzative future o su modifiche sostanziali ad impianti esistenti ma non su modifiche che non si riflettono sul processo produttivo e non comportano un aggravio del rischio di incidenti rilevanti (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 17 dicembre 2025, n. 9992 - Lamberti, pres. f.f.; Martino, est. - Prelios Sgr S.p.A. (avv. Vanetti) c. Regione

Sanità pubblica - Rifiuti - Siti di bonifica di Interesse Nazionale - Disciplina delle terre e rocce da scavo - Disciplina dei rifiuti - Esclusione applicazione - Condizioni.

Le terre e rocce da scavo possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti se ricorrono le condizioni previste dall'art. 185, d.lgs. 152/2006 relativo alle esclusioni dall'ambito di applicazione della suddetta disciplina. In particolare, sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti: «b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato». Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184 bis e 184 ter del codice dell'ambiente. In base a tali disposizioni, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotti ovvero, se sottoposte ad opportune operazioni di recupero, cessare di essere rifiuti. In quest'ultimo caso dovranno essere soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell'art 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, nonché gli specifici criteri tecnici adottati in conformità a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo art. 184 ter (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 16 dicembre 2025, n. 9934 - Lamberti, pres. f.f.; Conforti, est. - Eni Rewind s.p.a. (avv.ti Ferrari, Vanetti) c. Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (avv.ti Arru, Fuzio) ed a.

Ambiente - Rifiuti - Contaminazione di una determinata area - Obbligo di procedere all'attività di ripristino ambientale - Obblighi di intervento ambientale - Impiego produttivo delle aree contaminate.

L'accertamento della contaminazione di una determinata area e il conseguente obbligo di procedere all'attività di ripristino ambientale non costituiscono, in diritto, necessariamente, eventi incompatibili con l'attività d'impresa. La presentazione del progetto operativo di risanamento, da effettuare entro sei mesi dall'accertamento del superamento di un valore delle CSR, può infatti contemplare tanto interventi di bonifica quanto interventi di messa in sicurezza operativa, perché il d.lgs. n. 152/2006 pone sullo stesso piano le misure di risanamento e quelle alternative di contenimento. In particolare, la già richiamata messa in sicurezza operativa consente l'impiego produttivo del sito, tant'è che i "Criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi" di cui all'Allegato III al Titolo V della Parte IV, prevedono che «laddove un intervento di bonifica intensivo comporterebbe delle limitazioni se non l'interruzione delle attività di produzione, il soggetto responsabile dell'inquinamento o il proprietario del sito può ricorrere, in alternativa, ad interventi altrettanto efficaci di messa in sicurezza dell'intero sito, finalizzati alla protezione delle matrici ambientali sensibili mediante il contenimento degli inquinanti all'interno dello stesso, e provvedere gradualmente all'eliminazione delle sorgenti inquinanti secondarie in step successivi programmati, rimandando la bonifica alla dismissione delle attività», essendo, però, onere della parte che ne ha interesse articolare gli interventi «in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell'attività» (1).

(1) In senso conforme, cfr. Cons. Stato, Sez. IV 18 dicembre 2018, n. 7121, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. IV 3 dicembre 2025, n. 9542 - Neri, pres.; Martino, est. - (Omissis) (avv.ti Barison e Caporale) c. Comune di (Omissis) (n.c.) ed a.

Sanità pubblica - Ordine di avviare a recupero/smaltimento rifiuti da demolizione/escavazione illecitamente smaltiti, mediante interrimento in un fondo - Sentenza penale di assoluzione - Rilevanza nel giudizio amministrativo - Limiti.

La sentenza penale di assoluzione fa stato nel giudizio amministrativo esclusivamente quanto ai fatti materiali che vi si affermano avvenuti o non avvenuti e che sono stati oggetto del giudizio penale, ai sensi dell'art. 654 c.p.p. e non già quanto alla qualificazione dell'antigiuridicità, evidentemente operata ai soli effetti della sussistenza del reato imputato, rispetto alla

quale il giudice amministrativo non è condizionato dalla pronuncia penale resa sugli stessi fatti materiali (fattispecie in tema di ordinanza sindacale di rimozione rifiuti(1).

(1) In senso conforme, *ex plurimis*, cfr. Cons. Stato, Sez. V 2 agosto 2010, n. 5085, in *Foro amm. C.D.S.*, 2010, 7-8, 1491.

*

Cons. Stato, Sez. VI 25 novembre 2025, n. 9238 - Ponte, pres. f.f.; Mathà, est. - Compagnia Energetica Bellunese - C.E.B. S.r.l. (avv. Conte) c. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Avv. gen. Stato) ed a.

Sanità pubblica - Sviluppo sostenibile - Residuo di legno di mobilifici quale biomassa - Definizione.

Esaminando attentamente il disposto del legislatore, è evidente che il concetto di "biomassa" ammissibile negli impianti di biogas è molto ampio, limitandosi lo stesso unicamente a definire che debba trattarsi di materiale biodegradabile prodotto da una serie di soggetti nei quali rientrano le industrie connesse alla silvicoltura. Già il semplice dato letterale non può quindi escludere che un mobilificio che utilizza legno rientri in tale definizione. L'industria del mobilificio - laddove svolge una trasformazione del legno - risulta connessa alla silvicoltura, in quanto utilizza la materia prima proveniente da quest'ultima (il legno ed i tagli del bosco) per la realizzazione di prodotti attraverso processi di lavorazione e trasformazione, che ben possono limitarsi a lavorazioni meccaniche. La norma, oltre la qualificazione soggettiva (industria connessa alla silvicoltura), ne ha incluso una oggettiva, ovvero materiale biodegradabile; la rispettiva nozione è contenuta nella disciplina tecnica di cui all'allegato X del d.lgs. 152/2006. Nulla si rinviene in essa in ordine al fatto - di carattere escludente e quindi che avrebbe dovuto essere oggetto di espressa indicazione - che i residui di legno di mobilifici non possano rientrare in tale categoria (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.